

ALLEGATO "A" AL N. 33088 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L."

**TITOLO I**

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE  
DOMICILIAZIONE - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI -  
SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

**Articolo 1 - Denominazione**

La Società è a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, interamente posseduto dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, ed è denominata:

"FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L."

Qualificano la natura e le caratteristiche della Società, ai fini delle previsioni di cui all'art. 16 del D.lgs.vo n. 175/2016 e s.m.:

- a. le direttive e gli indirizzi impartiti dagli organi competenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- b. la mancanza di terzietà tra l'Ente Locale socio e la Società, vista la presenza, in capo al socio medesimo, di un potere di direzione, coordinamento e supervisione;
- c. il controllo analogo esercitato dall'Ente Locale relativamente ai servizi affidati e agli atti di gestione.

**Articolo 2 - Oggetto**

La società, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 4 del D.lgs.175/2016, ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Fiorenzuola, come da conferimenti comunali ed ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

La società svolge inoltre ogni attività connessa alla distribuzione del gas nonché qualsiasi attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture energetiche, come ad esempio:

- a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
- b) sviluppo di reti ed impianti di distribuzione;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;
- d) modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione;
- e) informazione sul l'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;
- f) realizzazione interventi per conto terzi nelle attività di cui al presente articolo;
- g) attività di creazione e programmazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando nuove tecnologie.

La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà inoltre svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali.

In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica;
- gestione del servizio delle luci votive cimiteriali;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- manutenzione verde;
- manutenzione strade comunali;
- gestione eventi;
- gestione impianti sportivi;

- gestione del servizio del sistema di sosta a pagamento comunale;
- gestione delle "Cassette dell'Acqua".

La Società può procedere alla realizzazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra indicati e potrà curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Società potrà svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune con riferimento ai servizi connessi sia ai cespiti conferiti che alla gestione del patrimonio dell'Ente.

Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente gli enti locali proprietari nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, servizi per la consulenza tecnica ed amministrativa, nonché servizi per le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti il tutto nei limiti consentiti dal D.lgs. 175/2016.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

### **Articolo 3 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (Pc).

### **Articolo 4 - Durata**

La società è costituita a tempo indeterminato.

### **Articolo 5 - Capitale Sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, da assumersi nel rispetto dei quorum di cui all'art. 16 del presente statuto, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

La società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in

materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'Assemblea nel rispetto dei quorum di cui all'art. 16 del presente Statuto.

#### **Articolo 6 - Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

#### **Articolo 7 - Vincolo al trasferimento delle partecipazioni**

La società è oggi a totale capitale pubblico locale.

Alla società possono partecipare solo enti pubblici o enti a partecipazione pubblica; non è pertanto ammessa la partecipazione di capitali privati.

Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, chiunque sia socio è tenuto a mantenere, complessivamente, la proprietà dell'intero patrimonio sociale fatti salvi i casi ammessi dalla legge.

Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi ma sono soggetti alla seguente disciplina.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di enti pubblici o enti a partecipazione pubblica a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Nel caso di cessione di quote da parte di un socio, è riconosciuto agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione, che dovrà riguardare la totalità delle quote messe in vendita.

Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione di vendere nella quale devono essere indicati i dati del potenziale acquirente (che dovrà essere necessariamente un ente pubblico o un ente a partecipazione pubblica) il prezzo e la modalità di pagamento, nessuno dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questi si intenderanno rinunciari ed il socio potrà procedere alla vendita.

#### **Articolo 8 - Trasferimenti e unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell' articolo 2470 c.c..

Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### **Articolo 9 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo Amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Per i casi di recesso si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

#### **Articolo 9-bis - Affidamenti in Delegazione Interorganica e Controllo Analogo**

A) Nel rispetto dei presupposti di cui al modello gestorio, in delegazione interorganica, di cui all'art. 1 del presente statuto:

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'Ente Locale socio, è garantita dal presente Statuto, dal contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale, dalla carta dei servizi e dal piano industriale;

- la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente pubblico locale titolare dell'intero capitale sociale, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio;

- la Società realizza la parte più importante della propria attività -nel rispetto di quanto stabilito nel comma 3 D.lgs.vo n. 175/2016 recepito nell'art. 2 dello statuto sociale- con l'ente pubblico locale che la controlla;

B) In termini di presupposti applicativi del cosiddetto modello gestorio *in-house*, il controllo da parte del socio pubblico è esercitato in conformità al Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale, il quale contiene un apposito Titolo inerente il controllo sulle società partecipate;

C) L'attività di controllo gestionale dell'Organo di controllo/revisore sarà estesa anche agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale, richiamati nel Regolamento comunale di cui alla lett. B) che precede.

#### **Articolo 9-ter - Controllo e rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica**

1. La Società è tenuta a rispettare i vincoli di spesa posti dal legislatore a carico delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (in particolare quanto disposto dal comma 8 dell'art. 19 D.lgs.vo 175/2016). Eventuali sforamenti rispetto ai massimali di legge dovranno essere autorizzati dall'ente locale controllante a seguito di specifica richiesta motivata dell'organo amministrativo e detta autorizzazione verrà richiamata nel provvedimento di spesa.

2. Il socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui al precedente comma 1 ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati.

3. L'Organo amministrativo della Società è direttamente responsabile della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dall'Ente Locale ai fini del predetto monitoraggio, nonché di tutti gli altri dati ritenuti necessari per il corretto ed efficace esercizio della funzione di controllo.

#### **Articolo 9-quater - Adempimenti in Materia di Trasparenza e Anticorruzione**

1. La Società informa la propria attività alle procedure, controlli e adempimenti previsti dal D.lgs.vo n. 231/2001 e dal D.lgs.vo n. 33/2013, in quanto compatibile limitatamente ai dati e ai documenti inerenti alle attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto Nazionale o dell'Unione Europea richiamato dall'art. 22 D.lgs.vo n. 175/2016 ed è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, nonché ogni azione volta al più rigoroso contrasto preventivo al sorgere di fenomeni corruttivi interni ed all'immediata reazione ad ogni eventuale emersione degli stessi.

2. Il Socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui al precedente comma 1 ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati.

3. L'Organo amministrativo della Società è direttamente responsabile della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dall'Ente Locale ai fini del predetto monitoraggio, nonché di tutti gli altri dati ritenuti necessari per il corretto ed efficace esercizio della funzione di controllo.

#### **Articolo 9-quinquies - Istituti di Partecipazione, Carta di qualità dei servizi e controllo dei cittadini/utenti**

1. La Società è tenuta a strutturare ed a regolamentare al proprio interno adeguati strumenti volti a favorire ed incrementare la partecipazione dei cittadini/utenti, al fine di garantire forme diffuse di controllo degli stessi rispetto agli standard qualitativi dei servizi a loro resi e di assicurare a loro una tutela di natura risarcitoria efficace a fronte di disservizi.

2. Al tale fine, la Società si dota di una Carta di qualità dei servizi che costituisce un

addendum integrante e sostanziale del contratto di servizio, vincolando in tal modo il soggetto gestore alla scrupolosa osservanza di quanto nella stessa contenuto.

3. La Carta di qualità dei servizi e il suo inserimento formale all'interno del contratto di servizio costituiscono i presupposti giuridico-fattuali su cui fondare:

a. virtuosi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l'Ente Pubblico, la Società e i cittadini/utenti, finalizzati alla implementazione ed al miglioramento dei servizi nonché alla salvaguardia dei parametri e degli standard contrattualmente previsti;

b. precisi obblighi del soggetto gestore nei confronti dell'utenza servita;

c. il conseguente riconoscimento in capo al cittadino/utente di veri e propri diritti soggettivi perfetti, giuridicamente protetti non soltanto dai rimedi ordinari, generali e giudiziari (nullità, risarcimento danni), ma, soprattutto, da rimedi speciali, più veloci e meno costosi, di tipo preventivo e alternativo ovvero mediante la previsione di efficaci meccanismi di tutela in forma specifica, quali rimborsi, indennizzi, penali, abbuoni su future prestazioni, etc, idonei a compensare direttamente e in misura adeguata l'utente per il disservizio subito.

4. Il controllo dei cittadini/utenti si realizza anche attraverso l'accesso civico introdotto dal T.U. sulla trasparenza ed altre forme di consultazione da parte della Società nei confronti delle associazioni di categoria rappresentative degli utenti.

5. La Società garantisce il controllo dei cittadini/utenti sulla qualità dei servizi erogati e promuove il miglioramento continuo degli standard qualitativi e quantitativi offerti anche mediante il coinvolgimento propulsivo dei propri dipendenti nei processi decisionali afferenti l'attività produttiva e la gestione caratteristica d'impresa. A tal fine, la Società, mediante apposita regolamentazione interna da recepire in sede di stipula dei contratti aziendali decentrati integrativi, prevede, ove non diversamente stabilito dalla contrattazione nazionale di settore, appositi istituti partecipativi, procedure o meccanismi premiali/incentivanti volti a favorire l'intervento attivo dei lavoratori sulle decisioni aziendali che abbiano ricadute dirette o indirette sulla qualità o sulla quantità dei servizi offerti ai cittadini/utenti ovvero sulle relative modalità di produzione e/o di erogazione; ciò allo scopo precipuo di garantire i livelli standard previsti dalla Carta dei Servizi e di prevenire possibili disservizi a danno dell'utenza attraverso la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del capitale umano.

6. I predetti strumenti di controllo degli utenti e di partecipazione alla gestione aziendale si integrano sinergicamente con l'attività di verifica del socio pubblico affidante circa il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio e con il correlato obbligo della Società gerente di fornire il servizio secondo le modalità contrattualmente concordate, rispondendo, in caso di inadempimento, secondo le normali regole di responsabilità contrattuale ovvero mediante l'applicazione delle sanzioni regolate dal contratto stesso.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 10 - Organi della Società**

Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci, l'Organo Amministrativo, l'Organo di controllo.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 11 - Assemblea dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla loro

approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina dell'organo di Controllo o del revisore;
- e) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% (dieci per cento) del budget di previsione autorizzato;
- f) la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda sociale e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la trasformazione;
- i) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dell'organo liquidatorio;
- j) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- k) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- m) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società (nei limiti stabiliti dal D.lgs.175/2016);
- o) le modifiche del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 27 del presente statuto.

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

#### **Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo o dal revisore o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2479-bis ultimo comma c.c..

L'organo amministrativo relazionerà ai Soci almeno tre volte l'anno sull'attività svolta, ovvero:

- entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo;
- entro la fine del mese di luglio di ciascun anno presenterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Annuale di Sviluppo della Società;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del bilancio dell'esercizio precedente.

La società deve assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo sono sottoposti alle azioni di responsabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs.175/2016.

#### **Articolo 13 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in assenza di costoro dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 14 - Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da un non socio, la delega deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori dell'ente socio.

#### **Articolo 15 - Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto per legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi**

Per l'assunzione delle decisioni di cui all'art. 11, comma 2, lett. da g) ad o) del presente Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che eventualmente in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera a

maggioranza assoluta.

Negli altri casi l'Assemblea si intende regolarmente costituita sia prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto (vedi articolo 27) che, per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

#### **Articolo 17 - Organo Amministrativo**

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico anche non socio.

In caso di nomina di un Amministratore Unico si intenderanno conferiti allo stesso tutti i medesimi poteri previsti per il Consiglio di Amministrazione ove nominato e pertanto anche la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, compresa la facoltà di nominare procuratori, per singoli atti o categorie di atti, salve le limitazioni eventualmente stabilite dall'Assemblea stessa in sede di nomina.

In deroga a quanto previsto sopra, l'assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri anche non soci. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D.lgs.175/2016 ed alla struttura di cui all'Articolo 15 del medesimo decreto.

L'assemblea determinerà il numero dei membri entro i limiti così fissati.

La nomina dell'Organo Amministrativo, come sopra anticipato, spetta all'Assemblea.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120.

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto, nonché dai comma 11, 12, 14 e 15 dell'articolo 11 del D.lgs. 175/2016, chi ricopre la carica di amministratore (così come chi ricopra il ruolo di organo di controllo della società) deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dall'articolo 5, comma 9 Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 11 del D.lgs.175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma



non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

#### **Articolo 18 - Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di nomina di un consiglio di Amministrazione qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione cessi per qualunque motivo di rivestire la carica di Consiglieri, l'intero Consiglio si considererà automaticamente dimissionario.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei Soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

#### **Articolo 19 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio, ove nominato, se non ha già provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente e può eleggere un Vice-Presidente solo nel caso previsto dal successivo comma.

La carica di Vice-Presidente viene, infatti, attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Articolo 20 - Adunanze del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione, ove nominato, delibera di norma in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo o il revisore.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea dalla legge e dal presente statuto (vedi art. 11).

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza delle decisioni dei soci.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 22 - Rappresentanza**

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano in base alla forma di amministrazione adottata o all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti della delega a lui conferita o in sua assenza o in caso di suo impedimento al Vice-Presidente o all'amministratore delegato indicato al precedente articolo 17.

#### **Articolo 23 - Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e potrà inoltre spettare un compenso annuale.

L'entità di tale compenso sarà deliberata dall'Assemblea nel rispetto dell'articolo 11 del D.lgs. 175/2016, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 6 del medesimo articolo 11 del D.lgs. nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica.

Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

E' inoltre fatto divieto di corrispondere a dirigenti eventualmente nominati indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c..

#### **Articolo 24 - Organo di Controllo/Revisore**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo o un Revisore.

L'Organo di controllo viene nominato dall'assemblea e secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) o da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge e funzionanti secondo le norme vigenti in materia.

All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicherà la disciplina legislativa in materia di società per azioni.

All'Organo di controllo compete, ai sensi di legge, anche la revisione legale dei conti. Di conseguenza, l'Organo di controllo, sia monocratico (sindaco unico), sia pluri-soggettivo (collegio sindacale), deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. E' fatta salva la facoltà di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore iscritto nell'apposito Registro (o società di revisione), e non già all'organo di controllo.

Si applica al revisore legale dei conti la normativa vigente in materia.

All'organo di controllo (collegiale o monocratico) non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Per gli ulteriori requisiti richiesti a tali soggetti e per le azioni di responsabilità si richiamano gli artt. 12 e 17 del presente Statuto.

### **TITOLO III**

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Articolo 25 - Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, la nomina dell'organo liquidatorio verrà effettuata dall'assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

##### **Articolo 27- Clausola compromissoria**

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e s.m.i. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da collegio arbitrale composto da tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della camera arbitrale di Piacenza.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Spetta ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso.

##### **Articolo 28 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di società a responsabilità limitata nonché le disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016.

Firmato all'originale: Massimo Melato, Giuseppe Rocca Notaio.